

Delibera di Giunta Nazionale
n. 6 del 20 febbraio 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 20 febbraio 2016, presso la sua Sede di Roma – via Tacito n. 50

premessso

che la legge di stabilità ha inserito all'articolo 83 del Dpr 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia) il comma 3-bis, secondo il quale il decreto di liquidazione delle competenze da gratuito patrocinio deve essere *«emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»*;

che l'AIGA accoglie con favore tale disposizione, da lungo tempo auspicata, che semplificando significativamente la procedura di determinazione delle parcelle dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, garantisce l'immediata liquidazione del compenso;

valutato

che secondo le prime letture critiche, riportate anche sulla stampa specializzata ad ampia tiratura, il citato comma 3-bis non ammetterebbe mai cesure tra la pronuncia relativa alla liquidazione del compenso e quella che chiude la relativa fase processuale;

che quindi, stando a tale interpretazione, dal 01.01.2016 non sarebbe più consentito avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è già stato definito. Conseguentemente il giudice dovrebbe dichiarare inammissibile, perché tardiva, un'istanza proposta dopo il deposito del provvedimento che chiude la fase processuale a cui si riferisce la richiesta;

che il giudice, inoltre, sarebbe vincolato al principio della domanda: il comma 3-bis dispone, infatti, che il decreto di pagamento è pronunciato a seguito della *«relativa richiesta»*. E dunque, in mancanza di un'espressa istanza, il magistrato non potrebbe liquidare d'ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

considerato

che la contestualità tra chiusura della fase processuale e pronuncia sull'onorario, non può comunque essere letta come decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso di mancato deposito della parcella prima della definizione del giudizio;

che ciò causerebbe un ingiusto arricchimento dello Stato, che avrebbe sì garantito ai cittadini meno abbienti il diritto riconosciuto dall'art. 24, comma 3, Cost., ma lo avrebbe fatto a scapito dei difensori che avevano prestato disponibilità a rendere effettivo tale diritto;

che una lettura esegetica eccessivamente restrittiva della norma, peraltro, rischierebbe di determinare un aumento del contenzioso, dovuto alla prevedibile impugnazione di quelle decisioni che dovessero rigettare la domanda di liquidazione solo perché la richiesta non coincide con l'ultima attività da espletarsi prima della chiusura della relativa fase processuale;

osservato

che appare necessario garantire il pagamento dell'onorario dell'attività prestata nei giudizi definiti prima dell'entrata in vigore della riforma ed in cui non sia stata ancora depositata la richiesta di liquidazione;

che la mancata richiesta di liquidazione dell'onorario prima della definizione del processo potrebbe verificarsi in ipotesi in cui l'attività del difensore si conclude prima della decisione, come, ad esempio, nel caso in cui il rapporto professionale venga ad estinguersi in corso di giudizio per rinuncia o revoca del mandato;

che la concreta possibilità che la norma venga letta in senso preclusivo, rende indispensabile che, nelle more dell'interpretazione giurisprudenziale delle disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità, e prima che intervengano pronunce in tal senso, il legislatore intervenga a chiarire il senso del comma 3 bis inserito nell'art. 83, DPR 115/02;

Tutto quanto sopra premesso, valutato, considerato ed osservato la Giunta Nazionale AIGA

delibera

di sollecitare il Governo ed il Parlamento a specificare la portata del comma 3 bis inserito nell'art.83, DPR 115/02, interpretandolo nel senso che esso:

- 1) non preclude il pagamento del compenso nei processi già definiti all'entrata in vigore della norma ed in cui non è stata ancora presentata la richiesta di liquidazione dell'onorario;
- 2) non importa la necessaria coincidenza tra la liquidazione del compenso ed il provvedimento che definisce la fase processuale in tutte le ipotesi in cui l'attività del professionista termina prima della conclusione di detta fase;
- 3) in caso di mancata richiesta di liquidazione prima della conclusione della fase processuale cui la stessa si riferisce, così come avviene in tutti i procedimenti diversi da quelli in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la determinazione

del compenso dovuto viene stabilita d'ufficio dal giudice, contestualmente alla decisione, nel rispetto dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione medesima.

Roma, li 20 febbraio 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

